



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia
ISTITUTO OMNICOMPENSIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”

Circolare n. 110

Ist. Omnicomprensivo Statale "P.G. Castelli" - Carpino
Prot. 0009155 del 10/12/2025
VII (Uscita)

Al Personale Docente e ATA a tempo determinato
Alla DSGA

Oggetto: FERIE NON GODUTE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (INCLUSO IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO) A.S. 2025/2026.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI i CCNL scuola e istruzione vigenti;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.75233 del 27/03/2025;

VISTA l'ordinanza della Cassazione (Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715) secondo cui “... *la Corte di Cassazione dichiara il diritto dei docenti precari al pagamento delle ferie non godute. La pronuncia dichiara, altresì, che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.*”

INVITA

tutto il personale docente ed ATA, con contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2026 e il personale supplente breve e saltuario, in servizio presso questo Istituto per il corrente anno scolastico, a godere delle ferie retribuite, e pertanto, **a presentare istanza volontaria di fruizione dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2026**, ad esclusione delle giornate destinate agli scrutini, alle prove scritte degli Esami di Stato, alle attività valutative in genere. In caso diverso, ne consegue la perdita sia del diritto a fruire delle ferie sia del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

Per il personale con contratto a tempo determinato sino al 31 agosto 2026 non si potrà procedere ad erogare l'indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Tanto in quanto, la normativa in materia, e in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, e secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, e quindi, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 14268 del 05/05/2022).

Si ricorda che nel corrente anno scolastico le lezioni sono sospese dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 (Festività natalizie) e dal 2 al 7 aprile 2026 (Festività pasquali). L'ultimo giorno di lezione del I e II ciclo è il 9 giugno 2026 mentre quello della scuola dell'infanzia è il 30 giugno 2026.

Quindi si invita il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, ricordando della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Rosa Battista

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)